



## OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO

### Centri Servizi Area Anziani

## REGOLAMENTO COMITATO FAMILIARI OSPITI

### Art. 1

#### Costituzione organismi rappresentativi degli ospiti e dei familiari

L'Opera della Provvidenza S. Antonio (Ente), ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3, favorisce la costituzione di organismi rappresentativi dei familiari degli Ospiti, denominati "Comitato Familiari Ospiti" (Comitato), nei Centri Servizi dell'Area Anziani dell'Ente:

- Comitato Familiari Ospiti "Casa S. Massimiliano Kolbe"
- Comitato Familiari Ospiti "Casa Madre Teresa di Calcutta – Centro Residenziale"
- Comitato Familiari Ospiti "Casa Mons. G. Bortignon"
- Comitato Familiari Ospiti "Casa Madre Teresa di Calcutta – Centri Diurni".

Ciascun Comitato svolge compiti di:

- a) collaborazione con l'Ente per la migliore qualità dell'erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e agli Ospiti;
- b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli Ospiti;
- c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

I Comitato sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti vigenti dell'Ente. La costituzione e il funzionamento dei Comitati sono regolati dal presente Regolamento.

### Art. 2

#### Rappresentatività

Ai sensi del citato articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3, si ritiene rappresentativo il Comitato che aggregi complessivamente almeno il 40 % dei familiari degli ospiti potenziali del Centro Servizi.



### **Art. 3**

#### **Costituzione del Comitato**

I familiari di ciascun Centro Servizi si riuniscono in Assemblea Costitutiva per la designazione e la nomina dei loro rappresentanti.

La prima Assemblea Costitutiva viene convocata dal Direttore Generale dell'Ente se il comitato non si costituisce il Direttore Generale convoca una nuova prima assemblea ogni tre anni.

Per ogni ospite è ammesso un solo familiare. Il familiare contraente, cioè colui che si è obbligato all'atto dell'accoglimento, ha diritto di prelazione su altri familiari per la partecipazione all'Assemblea Costitutiva. In caso di assenza può delegare, per iscritto, un altro familiare. Il familiare conserva la sua qualità fintanto che l'ospite risiede nella struttura.

L'Assemblea Costitutiva nomina al proprio interno un comitato elettorale di tre membri che segue e controlla la regolarità delle elezioni redigendo apposito verbale.

L'Assemblea Costitutiva determina al suo interno i criteri specifici per la nomina dei componenti il Comitato che devono essere in numero di 5 (cinque) da scegliere fra i familiari degli ospiti aventi diritto di voto.

L'Assemblea Costitutiva conclude i lavori con la designazione dei componenti del Comitato e la definizione dell'ordine del giorno della prima riunione del Comitato. Tale ordine del giorno deve includere la nomina del Presidente e del Segretario del Comitato stesso.

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato gli amministratori e i dipendenti dell'Ente.

### **Art. 4:**

#### **Nomina del Presidente e del Segretario**

Nella prima riunione i membri del Comitato eleggono al loro interno il Presidente, il Vice Presidente, con funzioni vicarie, e il Segretario.

Il Segretario, alla scadenza del mandato, resta in carica fino all'elezione del nuovo Comitato, organizzando le nuove designazioni.

Il Comitato si dota di proprie norme regolamentari che devono essere approvate con la maggioranza dei 3/5 dei componenti, così come le modifiche, ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

### **Art. 5**

#### **Compiti del Presidente**

- Mantenere rapporti con l'Ente;
- farsi portavoce presso l'Ente delle problematiche relative agli ospiti e ai familiari;



- convocare l'Assemblea Costitutiva, previo avviso scritto al Direttore Generale dell'Ente, per procedere alla designazione del nuovo Comitato o alla sostituzione dei rappresentanti dimissionari;
- partecipare agli incontri convocati a cura del Direttore Generale dell'ULSS o promossi dal Presidente della Conferenza dei Sindaci.

## **Art. 6**

### **Compiti del Segretario**

- Informare i componenti del Comitato in relazione alle comunicazioni del Presidente o alle comunicazioni riguardanti i Centri Servizi dell'Ente;
- mettere in atto le procedure per la convocazione del Comitato e più in generale per la convocazione dell'Assemblea Costitutiva;
- redigere e custodire il verbale delle riunioni, nonché inviarne copia al Direttore Generale dell'Ente.

## **Art. 7**

### **Durata del Comitato**

Il Comitato resta in carica tre anni.

I membri del Comitato decadono in caso di cessazione della qualità di "familiare" per decesso o dimissione dell'ospite.

Sei mesi prima dello scioglimento, il Presidente del Comitato stabilisce i tempi e le modalità di convocazione dell'Assemblea Costitutiva per la nomina dei componenti del nuovo Comitato.

## **Art. 8**

### **Rapporti Comitato - Ente**

Il presidente del Comitato fa pervenire al Direttore Generale dell'Ente, almeno 10 giorni prima, idonea comunicazione della data, ora, e ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso. La Direzione provvede ad assegnare una sala idonea.

## **Art. 9**

### **Riunioni del Comitato**

I componenti del Comitato partecipano regolarmente alle sedute.

Le sedute del Comitato sono valide se vi partecipano almeno tre membri. Le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.



## Art. 10

### Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle legge statali e regionali in materia, allo Statuto dell'Ente e al vigente Regolamento dei Centri Servizi.

Sarmeola di Rubano, 29/12/2017



Il Direttore Generale  
Mons. Roberto Bevilacqua